

COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piaza du Buteghin 6805 Mezzovico-Vira

Telefono Fax Sito 091 935 97 40 091 946 34 48 www.mezzovico-vira.ch

Funzionario E-mail

Tiziano Petrocchi

6805 Mezzovico-Vira, 26 ottobre 2023

Ordinanza Municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Mezzovico-Vira

Il Municipio di Mezzovico-Vira, richiamati:

- la Legge Organica comunale del 10 marzo 1987, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge Organica comunale, ed in particolare gli art. 23-24-25-26 e l'art. 44:
- il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza;

con risoluzione municipale n. 0280 del 26.07.2023 e n. 392 del 23.10.2023;

<u>ordina</u>

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

- La presente ordinanza disciplina l'esercizio della videosorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Mezzovico-Vira, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
- La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune di Mezzovico-Vira in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di un'accresciuta protezione, stabiliti dal Municipio nel rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali del cittadino
- 3. Possono segnatamente essere oggetto di sorveglianza i seguenti luoghi:
 - Edifici, strutture e parchi pubblici
 - Vie e piazze di pubblico transito
 - Centro di raccolta rifiuti e/o postazioni per la raccolta dei rifiuti
 - Altri luoghi pubblici degni di una protezione accresciuta

Articolo 2 - Scopo

- La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali, rispettivamente di consentire un'adeguata gestione del traffico veicolare.
- 2. Essa è intesa segnatamente a:
 - Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
 - Tutelare la sicurezza di persone o cose, l'ordine pubblico, la logistica, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centro di raccolta dei rifiuti e/o aree adibite a tale scopo e in generale ad altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.
 - Garantire la sicurezza del traffico e consentire la gestione di eventuali zone ad accesso limitato.

Articolo 3 - Principi

- La progettazione e la gestione dei sistemi di videosorveglianza devono tenere conto del diritto applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare del principio della proporzionalità, dell'esattezza e integrità delle registrazioni, della liceità, della privacy by design e by default, del principio della trasparenza e della sicurezza dei dati.
- 2. È esclusa la videosorveglianza di aree private.
- 3. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
- 4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati in vigore; in particolare, prima di disporre la videosorveglianza di un'area, effettua una valutazione della proporzionalità, dell'idoneità, dell'efficacia e della necessità della misura per garantire la sicurezza o l'ordine pubblico, dopo aver effettuata un'analisi d'impatto sui diritti e sulle libertà del cittadino e stilata una lista di misure idonee a eliminare o ridurre tali rischi.

Articolo 4 - Utilizzazione

- 1. Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente ordinanza. A questo proposito approva con apposita risoluzione i piani dettagliati di posa degli impianti e le aree di sorveglianza delle singole telecamere allegati alla presente ordinanza. Modifiche ai piani di posa saranno soggetti ad ulteriore pubblicazione. Previa consultazione con l'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, il Municipio può ovviare dalla pubblicazione di modifiche dei piani di posa, fermo restando gli obblighi previsti dall'art. 5 ci cui sotto.
- 2. La videosorveglianza può essere limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.
- 3. La posa di apparecchi di videosorveglianza a tempo indeterminato è decisa dal Municipio mentre la videosorveglianza a tempo determinato, nel rispetto delle altre disposizioni vigenti,

- può essere richiesta al Municipio dal Comando della polizia intercomunale, fatte salve le disposizioni applicabili in caso di eventuali procedure giudiziarie.
- 4. Nell'utilizzazione il Municipio tiene conto di quanto disposto dall'art. 3 cpv. 4 sopra.

<u>Articolo 5 – Informazione al pubblico</u>

- 1. Le aree soggetta a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
- 2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.
- 4. L'elenco delle aree videosorvegliate aggiornato è reso pubblico tramite il sito web del Comune. L'elenco indica l'area oggetto della sorveglianza, gli orari di copertura (ad esempio 24/24 oppure dalle 22:00 alle 06:00) e il periodo di conservazione delle registrazioni.

Articolo 6 - Autorizzazioni

- 1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dall'Amministrazione comunale tramite direttiva interna e/o dal Comando della Polizia Intercomunale, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
- L'accesso ai sistemi di gestione e registrazione è concesso esclusivamente alle persone designate e formate a tale proposito dal Municipio in seno all'amministrazione comunale e/o al personale designato dal Comando della Polizia Intercomunale.
- 3. In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia Intercomunale è autorizzato, nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e previa richiesta scritta e motivata, a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e/o cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.
- 4. Il Municipio può disporre, qualora necessarie, le misure tecniche e organizzative per impedire un accesso non conforme al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 - Registrazione

- 1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate. Il Municipio dispone le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le registrazioni siano conservate in osseguio alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
- Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni, di norma, in assenza di indicazione contraria, il tempo di conservazione è di 15 giorni. In ogni caso, le registrazioni sono cancellate al massimo dopo cento giorni.
- 3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, in deroga al punto 2, possono essere conservate fino alla trasmissione alle Autorità di cui all'art. 8 seguente, rispettivamente fino a quando i diritti del Municipio di intentare un'azione giudiziaria (civile e/o penale), il cui fondamento scaturisce da fatti documentati anche dalle registrazioni, non saranno prescritti, rispettivamente fino a quando l'eventuale azione giudiziaria (anche avviata nei confronti del Municipio o di altri Organi comunali o del Comune) non sia definitivamente conclusa.

Articolo 8 - Trasmissione della registrazione

- 1. Le registrazioni non sono trasmesse a terzi, ad eccezione del punto. 2 del presente articolo.
- 2. Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto alle autorità seguenti:
 - Autorità competenti per il perseguimento penale
 - Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte integrante o coinvolto il Comune di Mezzovico-Vira
- 3. La trasmissione ad un'Autorità ai sensi del presente articolo è ammessa nella misura in cui è necessario allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento devono essere resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti un'autorità preposta al perseguimento penale, è fatta salva la sua decisione di trasmettere le registrazioni.
- 4. La trasmissione ai sensi dei paragrafi precedenti deve avvenire conformemente alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9 - Protezione dei dati

- 1. Il Municipio prende tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.
- 2. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni della vigente Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
- 3. Eventuali terzi mandatari (fornitori di servizio, supporto, ecc.) art. 3 cpv. 3 della presente ordinanza, nella misura gestiscano, accedano o effettuino manutenzione ai sistemi di video-sorveglianza comunali, devono garantire, sin dalla progettazione, l'integrità, la disponibilità, la confidenzialità e l'autenticità dei dati elaborati tramite adeguate misure tecniche e organizzative. In particolare, devono proteggere i dati contro la perdita, l'abuso e il danneggiamento.
- 4. Le misure tecniche e organizzative necessarie per la protezione dei dati devono essere mantenute adeguate allo stato della tecnica, alla natura e all'estensione dell'elaborazione dei dati come pure al grado di probabilità e di gravità dei rischi che implica l'utilizzo e la gestione del sistema di videosorveglianza.
- 5. Il Municipio può definire, basandosi su standard internazionali di riferimento, i criteri minimi che devono essere adempiuti da eventuali terzi mandatari ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 sopra.

Articolo 10 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione e con la crescita in giudicato in caso di eventuali ricorsi.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC per un periodo di trenta giorni dal 27 ottobre 2023 al 27 novembre 2023.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, nel termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Mario Canepa

OMUNE

Il Segretario comunale:

Mirko Tamagni

